

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS. 36/2023, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO **“AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI VAL DI SANGRO. INTERVENTI DI NUOVA INFRASTRUTTURAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTO 1 – MANUTENZIONE STRADALE”**

CUP D27H24000310001

CIG B7523E1975

CUI L91127340684202500015

PREMESSE

Con decisione a contrarre assunta con deliberazione del C.S. n. 163 del 10/06/2025 questa Amministrazione ha deciso di stipulare un Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d. lgs. 36/2023 (*nel seguito **Codice***), per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto **“Agglomerato Industriale di Val di Sangro. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria. LOTTO 1 – Manutenzione stradale”**

La presente procedura aperta è prevalentemente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di Regione Lombardia denominato “*Sintel*” (di seguito per brevità anche solo “*Sistema*” e/o “*Sintel*” e/o “*Piattaforma*”), accessibile all'indirizzo dall'apposito link presente sul portale www.ariaspa.it; tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il progetto non è stato redatto con l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice e all'Allegato I.9 del medesimo Codice, in quanto prevede interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali, per i quali non sussiste l'obbligo di adozione del Building Information Modeling (BIM) ai sensi della vigente normativa.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto 5 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024, che stabilisce i nuovi criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e realizzazione di lavori per la costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade) dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Ai sensi dell'art. 17, co. 3 del Codice il procedimento dovrà concludersi entro 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

L'accordo quadro ha una durata di **trentasei mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso ed i lavori devono essere svolti nei seguenti agglomerati industriali ubicati nei rispettivi comuni della Provincia di Chieti:

- Agglomerato di Atesa-Paglieta, ubicato nei Comuni di Atesa e Paglieta;
- Agglomerato di Lanciano-Mozzagroga, ubicato nei Comuni di Lanciano e Mozzagroga;

- Agglomerato di Lanciano Centro, ubicato nel Comune di Lanciano;
- Agglomerati di Casoli, ubicato nel Comune di Casoli;
- Agglomerato di Fara San Martino, ubicato nel Comune di Fara San Martino;
- Agglomerato di Guardiagrele, ubicato nel Comune di Guardiagrele;
- Agglomerato di Castel Frentano, ubicato nel Comune di Castel Frentano;

Il luogo di svolgimento delle prestazioni prevalenti è Comune di Atesa e Paglieta, in provincia di Chieti, **codice NUTS ITF14**.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Tommaso Impicciatore, mail tommaso.impicciatore@arapabruzzo.it – pec: arababruzzo@pec.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A. è certificata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per la gestione delle fasi di Progettazione, Pubblicazione, Affidamento ed Esecuzione e risulta inserita nel Registro delle piattaforme certificate (RPC) consultabile sul Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'utilizzo della Piattaforma ("*Sintel*", di seguito per brevità anche solo "*Piattaforma*" o "*Sistema*" o "*Sintel*", il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- b) utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della*

piattaforma SINTEL”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL*”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo della Piattaforma Sintel è possibile contattare l'**Help Desk al numero verde 800.116.738**.

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL*”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - c) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - d) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - e) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al

numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) nei seguenti orari tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 1 al presente disciplinare di gara) con relative dichiarazioni integrative;
- d) il DGUE *Request* (documento di gara unico europeo in formato .xml allegato 2 al presente disciplinare di gara);
- e) dichiarazione relativa al titolare effettivo (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 3 al disciplinare di gara);
- f) dichiarazione assenza conflitto di interessi (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 4 al disciplinare di gara);
- g) dichiarazione di avvalimento (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 5 al disciplinare di gara);
- h) Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato (comprensivi di capitolato speciale d'Appalto, PSC PFTE, Schema di Accordo Quadro e Schema Contratto Attuativo);
- i) Protocollo di legalità (ancorché non materialmente allegato presente sul sito dell'ARAP: <https://www.arapabruzzo.it/wp-content/uploads/2020/08/5-Protocollo-di-legalit%C3%A0-ARAP.pdf>);
- j) Codice di comportamento dell'ARAP (ancorché non materialmente allegato presente sul sito dell'ARAP: <https://arapabruzzo.it/wp-content/uploads/2025/03/All. 05 CODICE-ETICO-E-DI-COMPORTAMENTO REV.05.pdf>);
- k) Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (ancorché non materialmente allegate presenti sul sito ARIA S.p.A.: www.ariaspa.it

In caso di difformità tra quanto previsto negli elaborati progettuali e quanto disposto nel bando e disciplinare di gara, prevalgono le prescrizioni contenute in queste ultime.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al [D.M. 5 agosto 2024](#), in vigore dal 21 dicembre 2024, recante “*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di*

progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)” ed al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazione procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma nell'apposita sezione “Documentazione di gara” e sul sito istituzionale dell'Arap nell'apposita sezione della documentazione di gara.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste che rivestano carattere di interesse generale saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documenti di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d. lgs. 36/2023, secondo quanto specificato in dettaglio negli atti di gara, e nello specifico, nel Capitolato speciale di appalto di progetto e negli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica.

L'Accordo Quadro è finalizzato al successivo affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di competenza di Arap ricompresi nel progetto **"Agglomerato Industriale di Val di Sangro. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria. LOTTO 1 – Manutenzione stradale"**.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art.59, l'Amministrazione aggiudicatrice del presente Accordo Quadro è l'ARAP, Azienda Regionale delle Attività Produttive della Regione Abruzzo.

I successivi singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel presente documento, nonché nei capitolati ed elaborati tecnici relativi al singolo Contratto attuativo che potranno integrare ma non derogare alle condizioni generali di cui al Capitolato dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice l'appalto è costituito da un UNICO LOTTO in quanto è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla sicurezza stradale, per cui l'Ente richiede un'organizzazione unica, ben strutturata ed uniforme tale da garantire medesimi standard qualitativi e rapidità di intervento mentre, l'eventuale ulteriore suddivisione, renderebbe l'esecuzione dei lavori e la loro gestione più difficile dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile, anche ai fini del raggiungimento dei target di spesa stabiliti nella concessione di finanziamento.

L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro, comprensivo della manodopera e degli oneri per la sicurezza aziendale (ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023), è pari ad € **5.088.254,18** oltre IVA, come indicato nella seguente tabella riepilogativa:

n.	Descrizione lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	manutenzione straordinaria strade	45233141-9	P	€ 4.780.778,59
2	Segnaletica stradale non luminosa			€ 207.705,90
A - Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso				€ 4.988.484,49
di cui costi per la manodopera				€ 529.590,18
B - Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 99.769,69
A) + B) Importo complessivo a base d'asta				€ 5.088.254,18

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, pari ad euro **5.088.254,18** oltre I.V.A., comprende i l'importo dei lavori a misura, pari ad euro **4.988.484,49**, soggetto a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., pari ad euro **99.769,69** non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo dei lavori a base d'asta, pari ad euro **4.988.484,49**, comprende l'importo presunto della manodopera, stimato in euro **529.590,18**, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'importo dell'Accordo Quadro sarà determinato a misura mediante applicazione del ribasso percentuale unico offerto sull'importo dei lavori posti a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

In conformità con quanto previsto dall'art. 11, comma 1 e 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il **CCNL edile industria F012**.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice, gli Operatori Economici possono indicare, tra la documentazione amministrativa, un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, a condizione che lo stesso garantisca ai lavoratori un livello di tutele equivalente. In tal caso, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.01 al Codice, e al fine di consentire la verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110, gli Operatori Economici **sono tenuti a trasmettere in sede di presentazione dell'offerta la dichiarazione di equivalenza** prevista dall'art. 11, comma 4, del Codice".

Le lavorazioni previste nell'Accordo Quadro, secondo le categorie di cui all'Allegato II.12 del D. Lgs. n.36/2023, sono riportate nella seguente tabella:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€.)	%	Indicazioni speciali ai fini di gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappalto
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	V	SI	4.880.548,28	95,92	Prevalente	49,99%
Segnaletica stradale non luminosa	OS 10	I	SI	207.705,90	4,08	Scorporabile	100%
Importo complessivo				5.088.254,18	100		

Le lavorazioni previste in **OG3** comprendono attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012. Pertanto, sia le imprese concorrenti che gli eventuali subappaltatori che svolgono attività previste dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 **devono** essere iscritte nell'elenco di cui al comma 52 della medesima L. 190/2012, ovvero l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Tutte le categorie SOA richiedono qualificazione obbligatoria, come confermato dall'Allegato II.12 del Codice, che disciplina il sistema di qualificazione senza più distinguere tra categorie obbligatorie e non.

Si precisa, inoltre, che qualora la qualificazione nella categoria **OS10** (Segnaletica stradale non luminosa) non sia posseduta dal concorrente, le relative lavorazioni **dovranno essere interamente subappaltate** ad un operatore economico in possesso della necessaria qualificazione.

In tal caso, l'operatore economico dovrà compilare l'apposita sezione relativa al subappalto nella domanda di partecipazione (Allegato 1 al presente disciplinare), ovvero indicare la scorporabilità ai fini della costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). È, altresì, ammesso il ricorso all'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi

alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente".

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice, l'operatore economico dovrà impegnarsi, con una dichiarazione nella domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (*Allegato 1 del presente Disciplinare*), ad eseguire i lavori secondo le modalità previste nel progetto approvato dalla stazione appaltante e a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 5 agosto 2024, recante "*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*", pubblicato in G.U. n. 197 del 23.8.2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024.

I lavori vengono affidati interamente **a misura** ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. m) dell'allegato I.7 D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

La stipula dell'Accordo Quadro **non impegna** in alcun modo la stazione appaltante ad affidare prestazioni nei limiti di importo indicati e **non è fonte di alcuna obbligazione** per l'Amministrazione aggiudicatrice nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario.

Non è previsto un ammontare minimo garantito e, di conseguenza, l'Amministrazione si riserva di non stipulare nessun contratto attuativo, ovvero di stipulare un numero di contratti attuativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'operatore economico aggiudicatario **si impegna** ad assumere le prestazioni che potranno essere affidate secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e le condizioni offerte in sede di gara, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

I costi della manodopera indicati non sono soggetti al ribasso, salvo quanto disposto dall'art. 41 comma 14 del Codice e sono stati stimati con riferimento ai costi riportati nelle lavorazioni del prezziario della Regione Abruzzo – Edizione 2025.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 e 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il **CCNL edile industria F012**.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice, gli Operatori Economici possono indicare, tra la documentazione amministrativa, un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, a condizione che lo stesso garantisca ai lavoratori un livello di tutele equivalente.

In tal caso, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.01 al Codice, e al fine di consentire la verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110, gli Operatori Economici **sono tenuti a trasmettere, in sede di presentazione dell'offerta, la dichiarazione di equivalenza** prevista dall'art. 11, comma 4, del Codice."

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dell'elenco prezzi di progetto, i quali, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali che saranno applicati alle singole quantità eseguite con i contratti attuativi discendenti dall'accordo quadro.

Per le lavorazioni ordinate con i contratti attuativi che non dovessero trovare riscontro nell'Elenco Prezzi del progetto in appalto si procederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

I contratti di appalto attuativi derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità nei limiti dell'importo complessivo stimato per l'accordo.

Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il corretto approvvigionamento dei lavori oggetto dell'accordo, secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di appalto.

I documenti di gara stabiliscono le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto attuativi derivanti dal presente accordo.

L'importo dell'Accordo quadro può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120, comma 9 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal capitolato speciale.

Con la conclusione dell'Accordo quadro l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che potranno essere affidate secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato speciale di appalto e le condizioni offerte in sede di gara, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art.17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto attuativi sono a carico dell'Impresa appaltatrice. È a carico della stazione appaltante la sola IVA.

I singoli contratti attuativi saranno affidati conformemente a quanto prescritto nei documenti di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella documentazione tecnica relativa al singolo intervento oggetto di contratto attuativo.

L'espletamento delle prestazioni di cui al presente Accordo quadro è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi: trova sempre applicazione l'art.1374 del codice civile.

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro l'appaltatore si obbliga ad

applicare integralmente tutte le norme vigenti che riguardano l'esecuzione delle prestazioni affidate.

Il pagamento del corrispettivo per gli appalti attuativi è disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto che in questa sede s'intende integralmente richiamato.

L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'Amministrazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni.

Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

3.1. FONTI DI FINANZIAMENTO

I lavori che saranno affidati con contratti attuativi discendenti dall'Accordo Quadro in appalto sono interamente finanziati con le risorse FSC 2021-2027 concesse dalla Regione Abruzzo con atto di concessione sottoscritto in data 26 marzo 2025 con il Dipartimento della Regione Abruzzo – DPH006, Servizio Programmazione Politiche dell'Innovazione e della Competitività, relativa al progetto “AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI VAL DI SANGRO. INTERVENTI DI NUOVA INFRASTRUTTURA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTO 1 – MANUTENZIONE STRADALE” - CUP D27H24000310001.

3.2. DURATA

La durata massima dell'Accordo Quadro è di **36 (trentasei) mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro o dall'eventuale avvio di esecuzione anticipata.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli contratti attuativi. L'Accordo Quadro potrà, comunque, concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, qualora si raggiunga il limite di affidamento complessivo dei contratti attuativi.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata dei lavori, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

3.3. REVISIONE PREZZI, ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'90 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 commi 3 e 4, e dell'art. 4 c. 2 dell'All. II.2-bis al Codice, si utilizza l'indice ISTAT sui costi di costruzione. In mancanza della pubblicazione degli indici relativi alle singole lavorazioni, ai sensi dell'art. 16 c. 2 dell'All. II.2-bis al Codice, nel calcolo verrà utilizzato l'indice relativo a "tronco stradale con tratto in galleria".

Il monitoraggio degli indici, ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'All. II.2-bis al Codice, verrà effettuato ogni sei mesi.

Il prezzario di riferimento è quello della Regione Abruzzo – annualità 2025.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 125 comma 1, del Codice e al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% dell'importo con riferimento ad ogni singolo contratto attuativo.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Accordo Quadro prevede il riconoscimento di un premio di accelerazione qualora l'ultimazione dei lavori oggetto di ciascun contratto attuativo avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto.

L'ammontare del premio è così determinato:

Per contratti attuativi di importo superiore a € 1.000.000,00:

- a) 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'importo contrattuale per ciascun giorno naturale e consecutivo di anticipo, fino a un massimo di 10 (dieci) giorni;
- b) 0,2‰ (zero virgola due per mille) per ciascun ulteriore giorno di anticipo oltre il decimo.

Per contratti attuativi di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00:

- a) 0,2‰ (zero virgola due per mille) dell'importo contrattuale per ciascun giorno naturale e consecutivo di anticipo, fino a un massimo di 10 (dieci) giorni;
- b) 0,4‰ (zero virgola quattro per mille) per ciascun ulteriore giorno di anticipo oltre il decimo.

In ogni caso, l'importo complessivo riconoscibile a titolo di premio di accelerazione non

può eccedere:

- a) l'1% (uno per cento) dell'importo netto contrattuale del singolo contratto attuativo;
- b) il limite massimo previsto nel quadro economico alla voce imprevisti di ciascun contratto attuativo.

3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sono ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall'art. 120, comma 1, lett. a), b), c) d), nonché dal comma 2, del Codice.

Ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto di appalto potrà comunque essere modificato senza necessità di una nuova procedura se sono rispettate le condizioni ivi previste dalla norma.

La modifica non può alterare tuttavia la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti dell'Allegato II.12 al Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), **indicano** in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- e) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- f) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni; La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità (richiamato al precedente paragrafo 2.1 lett. h) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011;

Sono esclusi inoltre gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta** dipendenti, **che non consegnano al momento della presentazione della domanda di partecipazione copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Sono esclusi anche gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma, 2 dell'Allegato II.3;

Costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con

punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

I concorrenti devono essere in possesso di adeguati requisiti di qualificazione ai sensi della vigente normativa.

In riferimento all'esecuzione di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere a **pena di esclusione dalla gara** l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La **mancata** accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità - protocollo di legalità approvato con Delibera C.d.A. 349 del 22.12.17 e nel Codice di comportamento dell'ARAP disponibile al link https://arapabruzzo.it/wp-content/uploads/2024/10/05_ARAP_CODICE-ETICO-E-DI-COMPORTAMENTO_REV.04.pdf) ed il loro mancato rispetto costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE 2.0 come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

- a) l'operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e **autorizzare** la stazione appaltante ad accedere al fascicolo;
- b) gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;
- c) la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;

- d) la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
- e) l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici nella domanda di partecipazione rilasciano il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del D.Lgs. 36/2023, nonché per le altre finalità previste dal codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I Concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per **attività pertinenti** con quella oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia:

Iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura di competenza (o comunque avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. white list, istituito presso la Prefettura di competenza), per eseguire le lavorazioni in OG3.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello eDGUE (Allegato al presente Disciplinare) e della domanda di partecipazione (Allegato

al presente Disciplinare).

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, **pena l'esclusione dalla procedura**:

- a) Attestazione SOA che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come indicato di seguito:
 - categoria prevalente «**OG 3**» Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane **Classifica V**, il cui importo ammonta a **€ 4.880.548,28**, a qualificazione obbligatoria;
 - categoria scorporabile «**OS 10**» Segnaletica stradale non luminosa nella **Classifica I**, il cui importo ammonta a **€ 207.705,90**, a qualificazione obbligatoria;

Con riferimento alla categoria scorporabile OS 10 si rappresenta che la stessa è declinata nei documenti di gara come categoria a qualificazione obbligatoria e pertanto l'operatore che sia sprovvisto della relativa qualificazione non può realizzare direttamente le lavorazioni di OS 10 ma è tenuto a subappaltare integralmente le lavorazioni di OS 10 oppure a costituire RTI con impresa in possesso della citata qualificazione oppure a ricorrere all'avvalimento.

Si precisa che:

- a) la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- b) gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così

come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;

- c) i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Per l'operatore economico stabilito in altro Stato di cui all'art. 69 del codice si applica l'art. 3 dell'Allegato II.12.

La qualifica in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascun impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

La comprova del requisito di qualificazione per le categorie **OG3 e OS10** deve essere fornita mediante attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismi di attestazione regolarmente autorizzati, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del Codice.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane

di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso a norma dell'art. 30 dell'allegato II.12

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento. Si precisa che per le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex L. 190/2012 art. 1 comma 53 è **obbligatoria l'iscrizione alla White list** da parte dell'impresa esecutrice che la svolge.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, in conformità a quanto previsto dall'art. 67 del Codice e dall'allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 67 del Codice, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità:

1. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
2. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Si precisa che per le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex L. 190/2012 art. 1 comma 53 è **obbligatoria l'iscrizione alla White list** da parte dell'impresa esecutrice che la svolge.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 del presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente **allega alla domanda di partecipazione** il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappalto è pertanto consentito come segue:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Classificazione lavori	Subappaltabile
Strade, autostrade ec.	OG 3	V	€ 4.880.548,28	95,92%	Prevalente	49,99%
Segnaletica stradale non luminosa.	OS10	I	€ 207.705,90	4,08%	Scorporabile	100%

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire; a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'allegato II.2-bis.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice ed al Capitolato Speciale.

Le lavorazioni della categoria scorporata OS10 possono essere eseguite in proprio qualora l'Operatore Economico concorrente sia in possesso dei requisiti speciali richiesti.

Le lavorazioni di cui alla presente procedura possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire elevata qualità realizzativa nella garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei tempi di esecuzione previsti.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 102 del Codice:

- Il concorrente **si impegna** a garantire l'applicazione del/dei contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato dalla stazione appaltante nel presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

- Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto.
- Il concorrente si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate con le modalità indicate nella propria offerta.

Ai sensi dell'Allegato II.3, inoltre:

- a) Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **producono, a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- b) Gli operatori economici con un numero di dipendenti **pari o superiori a 15 e fino a 50**, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006:
 - devono consegnare alla stazione appaltante, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.
- c) Gli operatori con un numero di dipendenti **pari o superiori a 15 e fino a 50**:
 - sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una **relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi** previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo

termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto;

- sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, **entro sei mesi dalla stipula del contratto**, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto.

d) Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- **una quota pari al 30 per cento** delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione giovanile;
- **una quota pari al 30 per cento** delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione femminile.

Fermo restando quanto previsto al punto 5 sui requisiti generali e cause di esclusione, si applica l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008; pertanto, l'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del contratto, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice, deve essere in possesso della cd. "patente a punti" o documento equivalente ai sensi del citato articolo.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata ai sensi dell'art. 106 del Codice, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto per un importo di € **101.765,08**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente dedicato dell'amministrazione le cui coordinate bancarie dovranno essere preventivamente richieste dal concorrente in tempo utile per poter effettuare il pagamento, con specifica indicazione nella causale del versamento *"garanzia provvisoria nella gara "Lotto 1 – Manutenzione stradale - CIG B7523E1975*.

In tal caso il concorrente deve inserire a Sistema nella piattaforma il documento che attesta l'avvenuto versamento con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.js>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il

concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Si precisa che:

- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta;
- Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta **non è previsto il sopralluogo**.

L'operatore economico potrà AUTONOMAMENTE prendere visione dei luoghi e avere conoscenza di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell'appalto, così come richiesto nella domanda di partecipazione alla gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono obbligati, **a pena di esclusione**, al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 e **dovranno allegarne la ricevuta ai documenti di gara**.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le

ore 14:00 del giorno 21/07/2025

a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per ciascun requisito dell'offerta. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale "*Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel*".

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei documenti inseriti all'interno della sezione "*Guide e Manuali*" scaricabili dalla piattaforma Sintel, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "*Invia offerta*", che consente di predisporre l'**"OFFERTA"** composta da:

- **A – busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;**
- **B – busta telematica contenente l'Offerta tecnica;**
- **C – busta telematica contenente l'Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del Codice l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli

step componenti il percorso guidato “*Invia offerta*” di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “*Invia offerta*” in Sintel per verificare contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.
- Si segnala che la funzionalità “*Salva*” consente di interrompere il percorso “*Invia offerta*” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “*Riepilogo*” del percorso “*Invia offerta*”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.

come precisato nel documento allegato “*Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel*” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “*Invia offerta*”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato **.zip (o equivalente)**.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente da rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli allegati alla presente procedura.

La documentazione ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura

di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avallo, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta **è sanabile**;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque).

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, saranno inviate tramite la funzionalità di Sintel "*Comunicazioni di procedura*" e il relativo riscontro dovrà avvenire con la medesima funzionalità.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e al primo step di sottomissione dell'offerta, negli appositi campi presenti in Piattaforma, dovrà inserire sulla piattaforma, debitamente compilata e firmata digitalmente, la seguente documentazione:

1. *domanda di partecipazione (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 1 al presente disciplinare di gara) ed eventuale procura;*
2. *DGUE Response da DGUE Request messo a disposizione dalla stazione appaltante (allegato 2), da prodursi in formato .xml e .pdf, entrambi firmati digitalmente ed inseriti in cartella compressa;*
3. *garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare;*
4. *copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, pari a euro 220,00;*
5. *marca da bollo da euro 16,00;*
6. *copia dell'attestazione SOA;*
7. *documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;*
8. *documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;*
9. *dichiarazione relativa al titolare effettivo (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 3 al presente disciplinare di gara);*
10. *dichiarazione assenza conflitto di interessi (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 4 al presente disciplinare di gara);*

La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere effettuata tramite firma digitale certificata.

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Concorrente preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa **non dovrà essere firmata**.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il nome o l'estensione di file e cartelle, qualora ciò risultasse necessario al fine di permettere l'apertura dei file o delle cartelle stesse; l'operazione è condotta nell'interesse del Concorrente e non vincola in nessun modo la Stazione Appaltante alla riuscita dell'operazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui

all'articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
5. ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza, per eseguire le lavorazioni in OG3;
6. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
8. i dati e documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti contenuti nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
9. I dati anagrafici del titolare effettivo compilando la relativa dichiarazione mediante l'Allegato 3;
10. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
11. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
12. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
13. il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia fideiussoria;
14. Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

15. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
16. di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL indicato nel disciplinare di gara (identificato dal codice alfanumerico unico);
o in alternativa
di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata, assicurando l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
17. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
18. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
19. di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. del 5 agosto 2024, n. 279;
20. di accettare il protocollo di legalità sottoscritto tra la Giunta della Regione Abruzzo e l'ARAP, approvato con D.G.R. n. 663 del 14/11/2017 e ratificato con Delibera del C.d.A. dell'ARAP n. 349 del 22/12/2017, accessibile al seguente link: <https://www.arapabruzzo.it/wp-content/uploads/2020/08/5-Protocollo-di-legalit%C3%A0-ARAP.pdf>;
21. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile al seguente link: https://arapabruzzo.it/wp-content/uploads/2025/03/Al. 05 CODICE-ETICO-E-DI-COMPORTAMENTO_REV.05.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
22. di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi come risultante dalla dichiarazione resa mediante l'Allegato 4;
23. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la

- partecipazione alla gara, oppure di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso *agli atti*”, a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del Codice ed inserita all’interno dell’offerta tecnica;
24. di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
 25. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
 26. indica gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati;
 27. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;
 28. di assumere l’impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione dell’appalto ai fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
 29. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
 30. di essere consapevole che, nei casi di cui all’articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l’offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
 31. di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
 32. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo

- 22 del Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
33. il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005;
 34. di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima;
 35. di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente;
 36. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, secondo quanto indicato all'articolo 9 della lettera di invito e disciplinare di gara, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
 - una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione giovanile;
 - una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione femminile;
 37. di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008;
 38. ad integrazione di quanto indicato nel DGUE di non versare nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008.

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10

febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del **valore di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio **@e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban **IT07Y0100003245348008120501** (Interpello AE n. 275 del 26/05/2020), specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale del concorrente ed il codice CIG della gara di che trattasi a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare una marca da bollo da € 16,00 e indicarne il numero seriale all'interno della domanda di partecipazione (Allegato 1), allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo del medesimo contrassegno.

N.B. La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Gli operatori economici dovranno generare il Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE).

Per informazioni in merito all'eDGUE Response si rinvia alla seguente link:
<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498/e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498-p3qUk3f>

Per **ciascuna ausiliaria** dovrà essere presentato l'eDGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo **6** del presente disciplinare.

L'eDGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 5 al presente disciplinare di gara);
2. il contratto di avvalimento.

Inoltre, in caso di avvalimento premiale e di partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria che dell'impresa ausiliata, l'impresa ausiliaria è **tenuta a dimostrare in concreto e con adeguato supporto documentale**, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale dichiarazione, ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i **raggruppamenti già costituiti** il concorrente allega:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i **consorzi ordinari o GEIE** già costituiti il concorrente allega:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti** il concorrente allega la dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune **con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica**:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "OFFERTA TECNICA"

Al successivo step di presentazione di offerta l'operatore economico inserisce nella Piattaforma esclusivamente la documentazione relativa all'offerta tecnica allegandola nell'apposito campo, a **pena di inammissibilità dell'offerta**.

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità già indicate al precedente paragrafo 15.1 e **deve contenere, a pena di esclusione, la RELAZIONE TECNICA** in cui il Concorrente illustra la proposta tecnico-organizzativa e le modalità con le quali, se aggiudicatario, intende svolgere le prestazioni oggetto dell'affidamento, in coerenza con i contenuti della Documentazione tecnica posta a base di gara.

La Relazione **non dovrà superare 20 facciate in formato A4** (restano escluse dal conteggio

l'eventuale copertina e l'indice, ma sono da ritenersi incluse eventuali immagini e/o disegni), dovrà essere fascicolata e con pagine numerate progressivamente, ciascuna delle quali deve contenere non **più di 55** righe con corpo del carattere **non inferiore a 10 punti**.

La Commissione non valuterà le pagine in eccedenza a quelle indicate.

La Relazione dovrà essere suddivisa in Capitoli e Paragrafi che definiscono efficacemente l'offerta tecnica rispettando **tassativamente** l'ordine indicato nella successiva **"Tabella degli elementi di valutazione"**.

L'offerta tecnica integra la documentazione posta a base di gara ai fini contrattuali.

L'Arap si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara **inserisce la dichiarazione di equivalenza** delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'Offerta Tecnica, **a pena di esclusione**, non può:

- avere riferimenti diretti od indiretti ai prezzi od al ribasso offerto o rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

L'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'individuazione dell'Operatore Economico, in presenza di due o più offerte, verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata nel rispetto dell'art. 93 del Codice, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione qualitativi e "on/off":

TABELLA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE			
OFFERTA TECNICA			PUNTEGGIO MAX
ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA E DEL LAVORO			70
A - Struttura organizzativa ed operativa della commessa			55
1. Disponibilità ad eseguire più cantieri contemporanei indipendenti	15		
2. Descrizione delle modalità organizzative che il concorrente intende adottare per l'esecuzione degli interventi manutentivi previsti	25		
3. Provenienza del conglomerato bituminoso	15		
B - CAM Strade			15
1. Sistemi di gestione ambientale	5		
2. Caratteristiche dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso	5		
3. Trasporto del conglomerato bituminoso a caldo	5		
CERTIFICAZIONI (elementi on/off)			5
C1 - Sicurezza stradale: Possesso certificazione gestione sicurezza stradale ISO 39001	3		
C2 - Parità di genere: Possesso certificazione Parità di genere PdR 125/2022	2		
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA			75
OFFERTA ECONOMICA			PUNTEGGIO MAX
Ribasso percentuale			25
TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICA			25
TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA			100

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA"

Al successivo step del percorso guidato "Invia Offerta" l'operatore economico deve inserire, a pena di esclusione, la propria offerta economica.

L'offerta economica deve essere **sottoscritta digitalmente** secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al precedente punto 15.1.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- nel campo "**Offerta economica**" il valore complessivo della propria offerta economica, espressa come percentuale di ribasso unico di sconto sull'importo a base di gara, utilizzando un numero massimo di **tre cifre decimali** separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo "%"). In caso di indicazione con un numero maggiore di cifre decimali, sarà considerato valido il valore troncato alla terza cifra decimale;
- Nel campo "**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**" va indicato l'importo dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- Nel campo "**di cui costi del personale**" va indicato l'importo dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
- Nel campo "**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**" inserire il valore

individuato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pari ad € **99.769,69**.

Sono inammissibili le offerte economiche parziali o incomplete o che non siano formulate nel rispetto degli importi di riferimento indicati dal presente disciplinare.

Il Concorrente potrà allegare la documentazione ai sensi dell'art. 110 del Codice a dimostrazione della congruità dell'offerta economica presentata.

Qualora il Concorrente dovesse risultare primo in graduatoria e sottoposto a verifica di anomalia o congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto potrà procedere alla verifica della documentazione già allegata nel predetto campo.

Al successivo step del percorso guidato "*Invia offerta*", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "*Documento d'offerta*" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti.

L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

E quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "*Documento d'offerta*" **debitamente firmato digitalmente**.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "*Documento d'offerta*" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "*Invia offerta*" in Sintel, nonché nel documento allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*".

Il Documento Offerta, **a pena di esclusione**, è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1, in particolare, in caso di raggruppamenti temporanei costituendi, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti componenti il costituendo raggruppamento.

Al successivo step del percorso guidato "*Invia offerta*" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve **clickare** l'apposito tasto "*Invia offerta*". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Attenzione: verificare i contenuti dell'offerta prima di procedere all'invio della stessa

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "*Invia offerta*" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso.

E' possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "*documento d'offerta*".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (*busta amministrativa ed economica*).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

18.1. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (max punti 75/100)

Si riportano, di seguito, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

A. Elemento A- Struttura organizzativa ed operativa della commessa (max 55)

Al fine di garantire l'operatività, il pronto intervento e la gestione contemporanea di più cantieri per il raggiungimento dei target di spesa stabiliti nella concessione del finanziamento, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione secondo i criteri di seguito descritti.

A.1. Disponibilità ad eseguire più cantieri contemporanei indipendenti (max 15)

Il concorrente dovrà garantire l'esecuzione di più di un "cantiere" indipendente contemporaneo.

Per "cantiere" si intende un'area lavorativa indipendente ed autonoma in cui operano una squadra di operai minima e un parco macchine minimo.

La squadra di operai minima per ogni cantiere si intende composta da:

- N. 2 (due) operai specializzati di cui uno con funzioni di Capo Squadra
- N. 2 (due) operai qualificati (o qualifica superiore)
- N. 3 (due) operai comuni (o qualifica superiore)

Il parco macchine minimo per ogni singolo cantiere oggetto di valutazione della commissione si intende composto da:

- n°1 vibrofinitrice (con larghezza di stesa ≥ 3 m)
- n° 1 rullo (tipo tandem vibrante di peso min 10 tonn) dotato di sistema di gestione e controllo automatizzato dei parametri di compattazione;
- n° 1 fresa (profondità di fresatura ≥ 10 cm e larghezza fresatura ≥ 100 cm);

Il concorrente dovrà dichiarare il numero di cantieri contemporanei indipendenti che è in grado di eseguire.

In sede di verifica di congruità il concorrente dovrà dimostrare:

- per ogni parco mezzi minimo: i titoli dei mezzi disponibili per ogni cantiere (proprietà, leasing, locazione, comodato) ovvero fornire la dichiarazione di impegno ai sensi del DPR 445/2000 sulla quale si fonda la loro disponibilità;
- per ogni squadra minima: il personale disponibile, specificando il datore di lavoro, il tipo di contratto di lavoro, la qualifica e l'esperienza.

Per ciascun cantiere indipendente offerto aggiuntivo al primo la Commissione attribuirà un punteggio pari a 5 PUNTI, con un massimo di 15 PUNTI, corrispondente all'offerta di quattro cantieri contemporanei.

A.2. Descrizione delle modalità organizzative (max 25)

Il concorrente, con riferimento alla propria organizzazione aziendale, deve definire in dettaglio:

- In tema di operatività:
 - l'ubicazione della sede operativa, valutata secondo il principio di prossimità ai Comuni di Atesa e Paglieta dove è prevista l'esecuzione prevalente dei lavori;
- in tema di controllo di gestione e di report dei lavori eseguiti:
 - le procedure gestionali, i metodi e la documentazione che intende adottare ai fini della programmazione, controllo e rendicontazione dei lavori;
 - il personale, con le relative qualifiche ed esperienze, che si interfacerà con la direzione dei lavori ed il responsabile unico di progetto;
 - i report, giornalieri e mensili, e gli elaborati as-built dei lavori eseguiti che saranno prodotti durante l'esecuzione dei lavori;
- in tema di squadre operative per ciascun cantiere "indipendente" offerto:
 - il personale dedicato, specificando ruolo e mansione;
- in tema di sicurezza:
 - le strategie ed i metodi di gestione delle lavorazioni per la riduzione delle interferenze nelle ore di maggior traffico;
 - il personale che si occuperà di gestire l'apposizione della segnaletica provvisoria stradale, specificando le relative esperienze e qualifiche;
 - il personale che gestirà la programmazione dei tratti stradali interessati dagli interventi

e delle relative ordinanze di chiusura/limitazione temporanea della circolazione stradale;

- in tema ambientale:
 - il personale ed i mezzi per la gestione di eventuali emergenze ambientali.

A.3. Provenienza del conglomerato bituminoso (max 15)

Nel rispetto del principio di prossimità la Commissione valuterà la dislocazione territoriale degli impianti di produzione dei conglomerati bituminosi ai fini del contenimento dei consumi energetici, la riduzione degli inquinanti, la rapidità di intervento.

Il concorrente dovrà indicare le coordinate di uno degli accessi stradali all'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, espresse nel sistema di riferimento WGS84, acquisite tramite Google Earth, di cui si avvarrà, dichiarando il titolo se di proprietà, o, in caso di diverso titolo, allegando la copia conforme della documentazione comprovante la disponibilità dell'impianto (contratto di locazione, comodato, dichiarazione di impegno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla quale si fonda la disponibilità dell'impianto o altra documentazione equivalente).

La Commissione valuterà la distanza in linea d'aria delle coordinate dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi dal luogo di esecuzione prevalente dei lavori, assunto nell'ingresso 27 dello stabilimento STELLANTIS, ubicato nell'agglomerato industriale di Atesa-Paglieta, Comune di Atesa, identificato con le seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento WGS84:

- LATITUDINE 42° 8'54.70" N
- LONGITUDINE 14°26'56.72" E

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata come riportato nella seguente tabella:

distanze km	Punti
fino a 35 km	15
da 35,01 km a 70 km	12
da 70,01 km fino 90 km	6
Da 90,01 fino a 100,00 km	3
Oltre 100,00 km	0

In caso di assenza della documentazione comprovante la disponibilità dell'impianto sarà assegnato un punteggio pari a zero.

B. Elemento B - Elementi premianti CAM strade (max 15)

B.1. Sistemi di gestione ambientale (max 5)

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

B.2. Caratteristiche impianto di produzione del conglomerato bituminoso (max 5)

E' attribuito un punteggio premiante all'appaltatore che **già in sede di gara** dimostri di rifornirsi in impianti di produzione del conglomerato con le caratteristiche indicate al punto 3.1.2. del Decreto 5 agosto 2024 (CAM strade), allegando copia conforme del titolo (proprietà, locazione, comodato) ovvero dichiarazione di impegno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul quale si fonda la loro disponibilità. Il Concorrente dovrà specificare le certificazioni/autorizzazioni dell'impianto attestanti le caratteristiche richieste.

B.3. Trasporto del conglomerato bituminoso a caldo (max 5)

L'Offerente dovrà dichiarare di impegnarsi ad utilizzare autocarri dotati di cassoni coibentati per il mantenimento della temperatura durante il trasporto del conglomerato bituminoso a caldo dal sito di produzione al cantiere di stesa.

A tal fine dovrà specificare per ciascun mezzo disponibile il modello, la targa ed i relativi titoli di proprietà, leasing, locazione o comodato o, in alternativa, fornire per ciascun mezzo la dichiarazione di impegno ai sensi del DPR 445/2000 sulla quale si fonda la disponibilità.

Il Direttore dei lavori verifica la corretta esecuzione, secondo quanto chiarato in sede di esecuzione dell'intervento.

C. CERTIFICAZIONI (elementi on/off) (max 5)

Ai fini della valutazione dei sub criteri **C1** e **C2** la Commissione assegnerà i punteggi previsti in base alle certificazioni che il concorrente dichiarerà di possedere.

La Commissione attribuirà il punteggio previsto se il 100% del concorrente possiede la certificazione.

Se la certificazione è posseduta solo da un componente del concorrente la Commissione attribuirà la metà del punteggio previsto.

18.2. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica relativi agli elementi di natura qualitativa si procederà attribuendo a ciascun elemento di valutazione (sub-peso) dell'offerta A un coefficiente provvisorio $V_{A,i}$ compreso tra 0 e 1, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun Commissario secondo la seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi:

VALUTAZIONE	CRITERIO MOTIVAZIONALE	COEFFICIENTE
Ottimo	Dimostrazione del criterio ben strutturato, sviluppata in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito.	1,00
Buono	Dimostrazione del criterio adeguata, sviluppata in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti	0,80
Discreto	Dimostrazione del criterio pertinente, sviluppata in maniera parziale e/o senza completo approfondimento	0,60
Sufficiente	Dimostrazione del criterio accettabile ma poco strutturata	0,40
Scarso	Dimostrazione del criterio mediocre e non sufficientemente sviluppata	0,20
Insufficiente	Dimostrazione del criterio adeguata carente, troppo generica ed inadeguata o del tutto assente	0,00

La Commissione potrà procedere all'attribuzione dei suddetti coefficienti all'unanimità.

Per ogni sub-peso viene quindi fatta la media matematica dei coefficienti $V_{A,i}$ attribuiti e assegnato il coefficiente pari a 1 al concorrente che aveva ottenuto la media dei $V_{A,i}$ migliore.

Agli altri concorrenti viene assegnato un coefficiente che è determinato in modo proporzionale sulla base del rapporto tra il $V_{A,i}$ ottenuto e il $V_{A,i}$ migliore.

Eseguendo questa operazione si intende applicare il criterio della **riparametrazione** con riferimento ai sub-pesi di valutazione per non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri.

I coefficienti saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque ovvero all'unità inferiore se la terza cifra sia inferiore a cinque.

Non sarà applicata una seconda riparametrazione

Quanto agli **elementi on/off** il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per ogni concorrente "A" e per ogni sub-peso "i" di valutazione viene determinato il sub - punteggio relativo moltiplicando il coefficiente $V_{A,i}$ riparametrato per il corrispondente punteggio W_i del sub-peso oggetto di valutazione.

Il punteggio complessivo PT_A dell'offerta tecnica del concorrente "A" è determinato sommando tutti i sub-punteggi con la seguente formula:

$$PT_A = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

PT_A = punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente A;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito i;

V_{A,i} = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente A rispetto al requisito i, variabile tra zero ed uno;

Σn = sommatoria.

Non è prevista una soglia minima di sbarramento.

18.3. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (25/100)

La valutazione delle offerte economiche è effettuata con l'attribuzione del punteggio massimo (25 punti) all'offerta che presenta il maggior ribasso rispetto alla base d'asta.

Il punteggio delle offerte economiche delle restanti offerte (**PE_A**) sarà calcolato moltiplicando il punteggio massimo di **25** punti per il coefficiente **C_i** determinato con la seguente formula non lineare:

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo

R_i = ribasso percentuale unico offerto dal concorrente i-esimo sull'elenco prezzi dei lavori posto a base di gara, al netto delle somme non soggetto a ribasso per costi della sicurezza.

R_{max} = ribasso percentuale unico massimo offerto

α = 0,50

I coefficienti saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque ovvero all'unità inferiore se la terza cifra sia inferiore a cinque.

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DELL'OFFERTA

Il punteggio totale dell'offerta sarà determinato sommando il punteggio complessivo conseguito per l'offerta tecnica e quello ottenuto per l'offerta economica, applicando la sotto riportata formula:

$$PTOT_A = PT_A + PE_A$$

dove:

PTOT_A = Punteggio totale dell'offerta del concorrente A;

PT_a = Punteggio totale dell'offerta tecnica del concorrente A;

PE_a = Punteggio dell'offerta economica del concorrente A;

L'operatore economico può, qualora lo ritenga, allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine sarà richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Inversione procedimentale

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, ad eccezione di quella relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità e di capacità, successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica e poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi si procede

alla verifica dell'anomalia e, anche in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del concorrente primo in graduatoria. La prima sessione avrà luogo il giorno e l'ora che saranno comunicati attraverso le comunicazioni di SINTEL e nella home page del sito istituzionale, almeno 24 ore in anticipo.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma che consente la pubblicità delle sedute di gara.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- a) delle offerte tecniche;
- b) delle offerte economiche
- c) della documentazione amministrativa;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Nella prima seduta pubblica, il Responsabile Unico del Progetto, operando attraverso la piattaforma Sintel, procederà a verificare la corretta ricezione delle offerte e la presenza e validità della firma digitale apposta sul documento di offerta prodotto in automatico dal Sistema.

Il Responsabile Unico del Progetto, stante l'inversione procedimentale, effettuerà il mero "sblocco" delle buste amministrative, senza effettuare alcuna attività di valutazione, in base ai vincoli di funzionamento della piattaforma SINTEL.

Si precisa a tal riguardo che le eventuali comunicazioni automatiche generate dal sistema **NON dovranno essere considerate** dai Concorrenti.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Esaurita la fase di sblocco delle buste Amministrative nei termini descritti all'articolo precedente, il RUP, procederà:

- a) all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica;
- b) ad informare la commissione giudicatrice per il proseguo delle attività di competenza di quest'ultima.

Il RUP consegnerà gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti Concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare e procedendo alla riparametrizzazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto **18.2**

Gli esiti della valutazione saranno registrati in Piattaforma in successiva seduta.

La stazione appaltante rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo **20**:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, il RUP, procederà:

- a) all'apertura della busta telematica concernente l'"Offerta economica";
- b) ad informare la commissione giudicatrice per il proseguo delle attività di competenza di quest'ultima.

Il RUP consegnerà gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti Concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare e, successivamente, procederà all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato l'offerta cui è stato assegnato il maggior punteggio complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo **entro 3 giorni**.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto **2.3**.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto **2.3**.

La stazione appaltante rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo **20** i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o

fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante chiude la seduta e procede alla verifica dell'anomalia.

Sarà considerata anomala una offerta che ha raggiunto un punteggio superiore ai **5/6** del punteggio massimo stabilito per l'offerta tecnica e superiore ai **5/6** del punteggio massimo stabilito per l'offerta economica.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, valutata anche sui costi della manodopera e della sicurezza dichiarati ai sensi dell'articolo 108 c. 9.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al Concorrente la cui offerta appaia anormalmente bassa la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP **esclude le offerte** che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, **inaffidabili**.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Si procede alla verifica della documentazione amministrativa inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del concorrente che risulterà primo in graduatoria dopo l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la verifica dei requisiti del concorrente primo in graduatoria il RUP accede alla documentazione

amministrativa del concorrente e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2021.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- a) l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- b) l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto al **punto 9** del presente disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione – ivi inclusi eventuali subappaltatori - è svolta tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, nonché alla segnalazione

all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato **non prima di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque **entro 60 giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Per la stipula dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la garanzia definitiva pari al 2% dell'importo netto massimo spendibile per la sottoscrizione dell'accordo quadro.

Per la stipula di ciascun contratto attuativo l'aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo netto di contratto, oltre agli incrementi dovuti per legge in caso di ribassi superiori al 10%.

Per ciascun contratto attuativo è richiesta anche la presentazione di:

- a) una polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività;
- b) in caso di RTI: atto costitutivo;
- c) Con riguardo al *Decreto 5 agosto 2024 (CAM strade)*, una dichiarazione, a pena di annullamento dell'aggiudicazione, di impegnarsi a:
 - *elaborare, successivamente all'affidamento di ogni contratto applicativo e prima dell'inizio dei lavori, una Relazione CAM in cui, per ogni criterio di cui al capitolo 3.1 del Decreto 5 agosto 2024 (CAM strade), descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri, e dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri e indica i mezzi di prova da presentare alla direzione lavori;*
 - *rifornirsi in impianti con le caratteristiche indicate al punto 3.1.2. del Decreto 5 agosto 2024 (CAM strade) ovvero, qualora non fossero disponibili impianti con le caratteristiche richieste, riportare e gestire tale aspetto nella relazione CAM;*

- *presentare, alla Direzione lavori, i marchi CE e relative dichiarazioni di prestazione (DoP) dei conglomerati bituminosi con l'indicazione dell'intervallo di temperatura, massimo alla miscelazione e minimo alla consegna, i tabulati di produzione dell'impianto e i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso con indicata la temperatura del materiale in uscita dall'impianto, ossia la temperatura di consegna;*
- *impiegare personale come indicato nel criterio 3.1.4 del Decreto 5 agosto 2024 (CAM strade), impegnandosi a presentare al direttore dei lavori, entro 15 g.g. dalla data di affidamento del Contratto attuativo, idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali curriculum, diplomi, attestati di partecipazione ad attività formative inerenti i temi elencati nel criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori;*
- *impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio di cui al punto 3.1.5 del Decreto 5 agosto 2024 (CAM strade), presentando al direttore dei lavori, prima dell'ingresso, i manuali d'uso e manutenzione o i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla stazione appaltante;*
- *impiegare grassi ed oli lubrificanti secondo i criteri di cui ai punti 3.1.6.1, 3.1.6.2, 3.1.6.3, 3.1.6.4 del Decreto 5 agosto 2024 (CAM strade);*
- *trasmettere la certificazione del valore percentuale relativo al quantitativo minimo di materiale riciclato, recuperato richiesto tramite, una delle opzioni di cui al punto 2.1.2 del Decreto 5 agosto 2024 (CAM strade).*

In linea con quanto stabilito dalla Delibera Anac 606/2023, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizze, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia **acquisisce** dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara.

A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Se la stipula del contratto di Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto di Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i contratti attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario, prima della stipula di ciascun contratto attuativo, deve comunicare alla stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi

all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

I contratti attuativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

<https://arapabruzzo.it/trasparenza/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>

https://arapabruzzo.it/wp-content/uploads/2025/03/Al. 05 CODICE-ETICO-E-DI-COMPORTAMENTO_REV.05.pdf

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sede di Pescara, con sede in Via Antonio Lo Feudo n. 1 – Pescara, restando espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.lgs. 36/2023, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria, e, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

L'importo massimo dei contratti attuativi che possono essere stipulati durante l'Accordo Quadro è inferiore alle soglie di rilievo europeo per cui la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico non è

obbligatoria.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La partecipazione alla procedura in questione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla partecipazione alla selezione, raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti informazioni:

- d) Titolare del Trattamento dei dati è l'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) con sede in Via Nazionale SS 602 km 51+355 - 65012 Cepagatti (PE), mail: info@arapabruzzo.it - PEC: arapabruzzo@pec.it - tel.: 085 9773101;
- e) Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'ARAP può essere contattato attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@trconsultinggroup.com;
- f) Finalità e base giuridica: i dati personali, che gli interessati sono tenuti a fornire ai fini dell'ammissione alla procedura, sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di gara cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di procedure di gara per l'affidamento di lavori;
- g) Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura di gara e successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di prescrizione che è senza limiti di tempo per l'aggiudicatario e quinquennale per i concorrenti non vincitori;
- h) Diritti dell'interessato: in qualità di interessato, il richiedente può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi all'Azienda Regionale delle Attività Produttive ed al Responsabile della Protezione dei dati indicato al punto b). Il Titolare, l'Azienda Regionale delle Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto c), procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità, oltre ad ogni

- ulteriore informazione necessaria ex articolo 13 paragrafo 2 del Regolamento stesso;
- i) Diritto di proporre reclamo: in base a quanto previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale;
 - j) il trattamento dei dati personali risulta necessario al fine del conferimento dell'incarico e della successiva esecuzione del contratto, e pertanto il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e successivamente dell'esecuzione del contratto con contestuale risoluzione dello stesso;
 - k) Oggetto dell'attività di trattamento: il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione al personale dipendente dell'Azienda Regionale delle Attività Produttive coinvolto nel procedimento;
 - l) Modalità di trattamento: il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in parte informatizzate e comprende le operazioni o il complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto c);
 - m) Misure di sicurezza: i dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure;
 - n) Comunicazione e diffusione: i dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati vengono comunicati al personale dipendente dell'Azienda Regionale delle Attività Produttive coinvolto nel procedimento. Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla procedura di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Tommaso Impicciatore